

STATUTO

**IL SAMARITANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARBOREA OR STRADA MEDIANA 2
SASSU .

Numero REA: OR - 121461

Codice fiscale: 00713810950

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 12186/3799

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita con sede in **Arborea** una Società Cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione "**IL SAMARITANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.**". La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 2

La Cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative si propone gli scopi seguenti:

- ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali per i soci;

- collaborare con Enti ed Istituzioni che perseguono scopi assistenziali e umanitari al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione e all'inclusione sociale dei cittadini attraverso attività produttive artigianali ed agricole, nelle quali realizzare, l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, di cui all'art. 4 L.381/91, con particolare attenzione alle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, agli ex detenuti, agli extracomunitari, alle vittime della tratta, agli alcolisti ed alle persone senza fissa dimora.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto, od ad altro titolo acquisite, compreso l'allevamento di bestiame di qualsiasi tipo;
- fattorie didattiche in proprietà o in affitto o altro titolo acquisite;
- strutture di accoglienza diurne e comunità alloggio per le persone socialmente svantaggiate;
- attività di trasformazione, conservazione di prodotti agricoli propri o acquistati da terzi;
- fornire manodopera generica e specializzata, nonché gli strumenti e i macchinari necessari alle lavorazioni agricole dei terreni di terzi committenti;
- attività di manutenzione di verde pubblico e privato;
- attività di manutenzione strade.

In particolare la cooperativa potrà:

- effettuare la conduzione di terreni avuti in concessione o ad altro titolo affidati da enti pubblici o enti territoriali o strumentali dello Stato, delle Regioni, della Provincia o dei Comuni al fine di praticare la coltivazione di prodotti agricoli, nonché l'attività di allevamento;
- acquistare terreni, stipulare contratti di affitto, colonia, enfiteusi, per la conduzione collettiva dei fondi stessi;
- provvedere a tal fine, all'acquisto o alla costruzione ed alla gestione di impianti e attrezzatura per la produzione, manipolazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli;

- costruire e gestire silos per lo stoccaggio di cereali e foraggi;
 - reperire anche mediante acquisto diretto, mezzi e beni strumentali e di consumo utili all'attività professionale dei soci, curandone l'organizzazione e la distribuzione;
 - acquistare prodotti agricoli e loro derivati, nella quantità occorrente allo scopo di ottimizzare la produttività della cooperativa, ovvero conferire efficienza ed incisività all'attività di produzione e commercializzazione, compresa le operazioni di import-export;
 - raccogliere, trasformare e vendere o conferire a terzi latte ovino, caprino e vaccino proveniente dagli allevamenti dei soci produttori conferitori, o di terzi produttori agricoli;
 - costruire, ovvero acquistare e gestire a qualsiasi titolo stabilimenti ed impianti, depositi, macchinari ed attrezzature per la conservazione e refrigerazione del latte o per la produzione di formaggi e salumi e dei prodotti derivati dal latte;
 - praticare collettivamente l'allevamento di ogni tipo di animale per la produzione e la commercializzazione dei prodotti relativi, siano essi prodotti direttamente atti al consumo o necessitino di successive elaborazioni;
 - facilitare il miglior realizzo del prodotto dei soci, mediante la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione compresa la trasformazione a freddo per la produzione di liquori e di altri distillati;
 - la conservazione, il collocamento e la commercializzazione degli stessi e dei relativi derivati;
 - al fine di concorrere all'abbattimento dei costi fissi di gestione la cooperativa potrà effettuare la lavorazione c/terzi nella misura consentita dalle vigenti disposizioni fiscali in materia;
 - acquistare e gestire macchinari e attrezzature necessarie per una razionale conduzione della azienda;
 - svolgere attività di vigilanza alle colture, avvistamento incendi e protezione civile;
 - provvedere all'accorpamento delle proprietà frammentarie;
 - aderire a consorzi di cooperative e ad Associazioni di produttori aventi per scopo la commercializzazione dei prodotti agricoli e la trasformazione industriale;
 - provvedere all'impianto di colture arboree;
 - compiere operazioni di credito agrario;
 - diffondere i principi della Cooperazione e di tutte quelle iniziative che mirino al miglioramento economico e sociale degli associati;
 - fornire ai soci l'assistenza tecnica e la formazione professionale necessaria al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione, eventualmente anche attraverso la collaborazione di enti agricoli operanti nel contesto;
 - gestire strutture di accoglienza e di ristoro nell'ambito del settore agriturismo turismo sociale e religioso, turismo equestre e ippoterapia e utilizzando all'occorrenza le agevolazioni finanziarie e contributive previste per il settore.
- La cooperativa, potrà inoltre promuovere ogni altra attività diretta alla produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresa la diretta gestione di propri punti vendita.
- La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare
- in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la loro attività con quella di

altri enti cooperative, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazione cooperativa.

La cooperativa potrà, inoltre, organizzare e gestire corsi di formazione professionale e aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

La società può acquisire finanziamenti dai soci e concedere finanziamenti ai soci con o senza corresponsione di interessi con obbligo di rimborso nei limiti e condizioni di cui al D.L. 01.09.1993 n. 385 così come interpretata dalla circolare del Comitato Interministeriale del credito e risparmio al 3 marzo 1994.

La raccolta del finanziamento non potrà mai essere esercitata nei confronti del pubblico. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

SOCI E QUOTE

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della cooperativa:

- tutti coloro che possiedono i necessari requisiti corrispondenti all'oggetto sociale;
- i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91;
- gli elementi tecnici o amministrativi nella misura prevista dalla legge;
- i sovventori, ai quali spetta una remunerazione non superiore al due per cento rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori nella ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni di incompatibilità previste per i soci ordinari.

Art. 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente, nonché la categoria di soci a cui intende appartenere;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello Statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società e la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b).

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta una somma a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo socio ammesso deve inoltre versare una tassa di ammissione, determinata annualmente, secondo i criteri di cui all'art. 14.

Art. 6

I soci ordinari sono obbligati:

- a) al versamento, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, delle quote o azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare lealmente il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni degli eventuali regolamenti interni in relazione alle categorie di appartenenza.

I soci sovventori sono obbligati al versamento della quota sottoscritta nel termine di 30 giorni dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE

Art. 7

La qualità di socio si perde per scioglimento, liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso o esclusione, quando si tratta di cooperativa o persona giuridica: per morte, recesso, decadenza o fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto all'art. 4 per il socio sovventore,:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività di contrasto o concorrente con quella della società senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento previsto dall'art. 33 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificativi motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) che non uniforma il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine.

Art.11

La società nel caso di decesso di un socio, non è vincolata alla prosecuzione del rapporto con i suoi eredi o legatari. Si fanno salve le espresse previsioni di legge e di regolamento interno che contemplino la prosecuzione obbligatoria del rapporto sociale purchè in presenza dei requisiti previsti per l'ammissione.

Art. 12

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote o azioni eventualmente rivalutate, oppure, in caso di perdite, della minor somma risultante dal Bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Le somme versate a titolo di sovrapprezzo non sono restituibili.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i Soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dai soci ordinari, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dal capitale sociale, costituito dagli apporti dei soci sovventori che è variabile ed è formato da un numero di quote il cui valore verrà determinato in apposito regolamento da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 16 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi defunti a norma dell'articolo precedente;
- d) dal fondo di riserva speciale formata con le somme versate dai soci, a termini dell'art. 5;
- e) da riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da eventuali riserve straordinarie.

E' facoltà della cooperativa provvedere alla emissione di azioni di partecipazione cooperativa conformemente alle disposizioni vigenti e previste nella legge n. 59 del 31.01.1992, nonché in eventuali disposizioni modificative e integrative, istituendo all'uopo apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

Art. 14

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione unitamente alla tassa di ammissione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi del Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società, nonché agli apporti dei soci sovventori e dagli azionisti di partecipazione cooperativa.

Art. 15

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi genere e si intendono vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa.

Esse non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'art. 2522 può deliberare l'acquisto di quote della società, purchè con utili effettivamente conseguiti ed accertati o con riserve precostituite.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio consultivo, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con cri-

teri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza onde facilitarne la lettura da parte dei soci.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) una quota prevista nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione:

b) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà mai superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali.

Il dividendo eventualmente spettante ai soci sovventori non potrà superare quello spettante ai soci ordinari maggiorato di due punti percentuali;

d) una parte alla rivalutazione delle quote, o azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenza sarà destinata a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istituzione da stabilirsi dall'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni e delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

I dividendi non riscossi entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

Art. 17

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ritorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 18

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relati-

ve alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. In ogni caso sono riservati alla competenza dell'assemblea inoltre le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli eventuali utili;
- la nomina dell'organo amministrativo;
- la nomina, nel caso di obbligatorietà per legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- le deliberazioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19

Il consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da affiggere almeno dieci giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale o spedito a mezzo posta ordinaria o consegna a mano a ciascun socio nello stesso termine di 10 giorni.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono essere prese:

in prima convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci;

in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata spedita:

dai Soci intervenuti all'Assemblea e dissenzienti non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa;

dai Soci non intervenuti e quindi assenti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno **novanta** giorni e che non siano in **mora** nei versamenti della quota sottoscritta. In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare la misura di 1/3 dei voti attribuiti a tutti i soci.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono privi di diritto di voto.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di legge.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta e con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art. 22

E' consentito il voto **per posta elettronica**. In questo caso:

- a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata o **posta elettronica** almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;
- b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea assistito da due scrutatori Soci nominati dall'Assemblea stessa e da un Sindaco;
- c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti presenti o rappresentati nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi coloro che abbiano inviato scheda bianca o nulla.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di far inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art. 23

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario viene fatta dal Presidente dell'Assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà all'intero dell'assemblea due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Art. 24

I nuovi soci ammessi hanno diritto di voto nelle assemblee dopo che sono trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione sul libro dei soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri.

Possono essere nominati a far parte del Consiglio di Amministrazione:

un membro designato dalla Caritas diocesana;

un membro designato dall'Ordinario della Diocesi di Oristano.

Possono essere eletti sia soci ordinari che soci sovventori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed uno o più consiglieri delegati; nominano anche, per la redazione dei verbali un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Il Presidente viene scelto fra i soci cooperatori.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituire tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Art. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori, Sindaci o soci, oppure loro parenti e affini sino al 3° grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 28

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) compilare i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparti degli eventuali avanzi di gestione;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;

e) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
f) amministrare i beni mobili ed immobili;
g) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
h) accordare pegni, cessioni;
i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
j) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
k) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo quota;
l) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
m) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi; concedere avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.
Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può anche nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 29

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanza ad Enti Pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

D) REVISORE

Art. 31

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

E) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 32

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri non soci così nominati dall'Assemblea ordinaria ovvero nominati uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso al Presidente del Tribunale della parte più diligente. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Potranno tuttavia ricevere gettoni di presenza nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nei termini di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definite, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 34

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 20, 2° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01. 1992.

Art. 35

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Giovanni Usai

Luigi Ianni Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20, comma 3°, D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Luigi Ianni Notaio